

# Part-time

All'atto dell'assunzione o entro il 15 marzo di ogni anno il personale della scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Hanno titolo a chiedere detta trasformazione: i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il personale educativo, il personale ATA con l'esclusione dei DSGA, il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute.

La domanda - da presentarsi al Dirigente Scolastico ed all' USP di appartenenza - sui modelli predisposti dall'amministrazione deve contenere:

- le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) ed il ruolo di appartenenza
- la sede di titolarità
- l'esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro e la tipologia del par-time: **orizzontale**, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ovvero **verticale**, con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; ovvero **misto**, con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità
- la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno
- l'anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo come riconosciuta ai fini di carriera
- il possesso di eventuali titoli di precedenza.

Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.

Il personale docente a part-time deve adempiere alle **attività di carattere individuale e collegiale** nel modo seguente:

- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie (per intero)
- collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (fino a 40 ore per intero)
- svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero)
- partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il "tetto" delle 40 ore annue è rapportato in proporzione all'orario part-time effettuato).

Qualora l'orario part-time non superi la metà dell'orario a tempo pieno è riconosciuta la **facoltà di svolgere altra attività lavorativa**, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica.

La prestazione lavorativa in part-time, consente, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto (comma 9, art. 39 CCNL 2007).

Ai fini del **diritto di quiescenza e di previdenza** gli anni di servizio prestati a tempo parziale sono utili per intero.

Ai fini, invece, della determinazione dell'**importo di pensione e buonuscita**, gli anni trascorsi in regime di part-time sono proporzionalmente ridotti in rapporto all'orario effettivamente svolto (art.8, L. 554/88).